ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI AREZZO

VERBALE N. 607 DEL 23/01/2025

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2026 - 2027

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**INDICE**

*1. Premessa p. 3*

*1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza p. 4*

*2. Soggetti p. 5*

*3. Analisi del contesto p. 7*

*3.1 Analisi del contesto esterno p. 7*

*3.2 Analisi del contesto interno p. 8*

*3.2.1. Mappatura dei processi p. 8*

*4. Valutazione del rischio p. 10*

*4.1 Identificazione degli eventi rischiosi p. 10*

*4.2 Analisi del rischio p. 11*

*4.3 Ponderazione del rischio p. 13*

*5. Trattamento del rischio p. 13*

*5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche p. 14*

*6. Amministrazione Trasparente p. 15*

*7. Monitoraggio e riesame p. 17*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ART. 1 PREMESSA**

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Via Montefalco n. 55 - C.F.: 80014820510 (di seguito anche “Ordine”) è, ai sensi del Regio Decreto n. 275 dell’11 febbraio 1929, un Ente Pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Ministero di Grazia e Giustizia. I Componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 5 anni.

Come previsto dall’Ordinamento Professionale, l’Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.

Per l’esercizio di tali attribuzioni, l’Ordine si avvale di una struttura composta dal Consiglio Direttivo (composto da 7 Consiglieri) e di un Consiglio di Disciplina (composto da 7 membri).

L’Ordine è tenuto a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, sia in quanto oggetto di specifico provvedimento di indirizzo (Delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”) sia per specifica disposizione di legge, visto che il d.lgs. 97/2016 agli artt. 3, 4 e 41, ha modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2025 – 2026 - 2027 dell’Ordine viene adottato con VERBALE del Consiglio dell’Ordine n. 607 del 23/01/2025, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Per. Ind. Bruno Bianconi.

Il Consiglio adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.

Il PTPC è adottato in conformità delle seguenti disposizioni normative:

L. 6 novembre 2012, n. 190

D.lgs 14 marzo 2013, n. 33

D.lgs 25 maggio 2016, n. 97

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

Il PTPC tiene in particolare considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:

* PNA 2013
* Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
* PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
* Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
* Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;

oggi fatte proprie dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati.

* Delibera Anac n. 777 del 24/11/2021.

Il presente PTPCP, infine, è redatto secondo le indicazioni della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017: “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).

Si fa presente che, anche in ossequio alle indicazioni della Det. ANAC 1134/17 e dello stesso PNA 2019, le direttive di ANAC sul PTPC sono state recepite in modo compatibile alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’Ente, che pur nel costante impegno di tutto l’organico, non comprendono competenze di specifiche in *risk management*, *auditing* e *compliance* normativa. Il PTPCP è sviluppato in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Il presente PTPC, in ossequio alle modifiche di cui al D.lgs 97/16, unifica in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto.

L’Ordine di Arezzo ha nominato il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Per. Ind. Bruno Bianconi, con verbale n. 577 del 18/01/2022. Si precisa che l’Ordine non è dotato, nel proprio organico, di personale con profilo dirigenziale, né con profilo non dirigenziale, pertanto, in adesione al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha deliberato di nominare un Consigliere privo di deleghe gestionali.

Il Piano, pubblicato sul sito web dell’Ordine, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, contiene anzitutto una mappatura delle attività dell’Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione ed, inoltre, la previsione di strumenti che l’Ordine intende attuare per la prevenzione del rischio, oltre a quelli già in uso.

**1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati previsti dal Consiglio. Sono stati discussi i seguenti obiettivi strategici di prevenzione della corruzione.

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ordine

*Durata*: triennio 2025 – 2026 - 2027

*Finalità da conseguire*: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità̀ e buon andamento dell'azione amministrativa dell’Ordine.

*Motivazione delle scelte*: Il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

*Azioni:*

- Redazione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC;

- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;

- Adottare, per quanto possibile, le misure proposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni al processo di elaborazione del PTPC;

- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni e tener conto di eventuali segnalazioni da attori esterni nell’attuazione del PTPC;

- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPC;

- Individuare eventuali servizi di supporto, anche esterni, al RPC.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Garantire la trasparenza e l'integrità

*Durata*: triennio 2025 – 2026 - 2027

*Finalità da conseguire*: il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo, per ciascun Ordine, di adottare un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, anche all’interno del PTPC. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dell’ente e del RPC e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’Ordine (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Motivazione delle scelte: L’adozione di un’organica e strutturale *Governance* della Trasparenza, nel sito istituzionale rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull’operato dell’Ordine. Obiettivo è ampliare l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell’Ente nell’attività di informatizzazione e di gestione telematica dell’intera procedura.

*Azioni:*

- Adozione PTTI all’interno del PTPC;

- Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle eventuali pubblicazioni ulteriori;

- Adozione, per quanto possibile, delle misure necessarie per garantire l’attuazione del PTTI;

- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché́, in considerazione della stretta correlazione, anche in tema di anticorruzione;

Per gli Obiettivi 1 e 2 si prevede l’impiego di:

Risorse umane da impiegare: RPCT, Consigliere Referente.

Risorse strumentali da impiegare: risorse normalmente in uso all’Ordine.

Si dà atto che il presente Piano individua strumenti operativi volti al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Organo d’indirizzo politico amministrativo dell’Ente. In questa sede si richiamano integralmente gli obiettivi indicati negli atti di programmazione, specificando che strumenti, metodi e tempistiche sono indicate nel presente atto, mentre le dotazioni finanziarie per rendere effettivi gli obiettivi sono indicati nei bilanci di programmazione e negli obiettivi specifici per il personale dirigente, secondo la normativa anche contrattuale di riferimento.

**ART. 2 SOGGETTI**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ORDINE e i relativi compiti e funzioni sono:

A) l’Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Consiglio dell’Ordine, formato da sette Consiglieri.

Il Presidente (Per. Ind. Enrico Guidi) e il Consiglio dell’Ordine:

a) designa il Responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);

b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della L. 190/2012);

c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

B) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:

nella persona del Per Ind. Bruno Bianconi (che assume *ex lege*, a seguito delle modifiche legislative di cui al D.lgs 97/2016 anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza), svolge le seguenti funzioni:

a) propone al Consiglio dell’Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;

b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell’Ordine, - entro il 15 dicembre di ogni anno - una relazione sull’efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine;

c) definisce procedure appropriate per formare gli eventuali dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

d) verifica l’efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate da eventuali dipendenti;

e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell’attività dell’Ordine;

f) riferisce al Consiglio Direttivo sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;

g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;

h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all’ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;

i) cura la diffusione dei Codici di comportamento all’interno dell’Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti, se presenti, relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

C) tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ordine, se presenti:

a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);

b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. L. 190/2012);

c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);

d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

D) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ordine:

a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

Obblighi dei dipendenti, se presenti:

1. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica:

a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;

b) devono partecipare al processo di gestione del rischio;

c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;

d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.

E) Responsabile della protezione dei dati – RPD/DPO, figura introdotta dagli artt. 37 - 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

L’Ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37 - 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni del PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti d’interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. Ciò detto, è bene chiarire che il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti, nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra *privacy* e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

**ART. 3 ANALISI DEL CONTESTO**

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all’analisi del contesto in cui si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L’analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati e una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

**3.1 Analisi del contesto esterno**

L’analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Di seguito l’analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la *mala gestio* di enti come l’Ordine.

L’acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

1. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, di cui all’Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
2. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) di cui all’Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. Relazione ANAC del 17.10.2019 “*La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”*;
4. Accesso al Progetto “*Misura la corruzione*”, tramite l’apposita sezione presente sul sito ANAC;
5. Notizie di stampa;

L’acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne:

1. interviste con l’organo di indirizzo politico
2. interviste con i collaboratori della struttura.

Elaborazione dei dati:

|  |  |
| --- | --- |
| **fattore** | **Dato elaborato e incidenza nel PTPC** |
| Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento | Nessuna relazione e nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi |
| Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni d’infiltrazioni di stampo mafioso | Nessuna relazione e nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi |
| Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione | Nessuna relazione e nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi |
| Reati contro la Pubblica Amministrazione nell’ente | Nessuno |
| Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi | Nessuno |
| Procedimenti disciplinari | Non rilevanti ai fini anticorruttivi |

**3.2 Analisi del contesto interno**

Preliminarmente l’analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruttiva dell’assetto organizzativo dell’ente, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione dell’ente, quali il Bilancio di Previsione.

**3.2.1 Mappatura dei processi**

La fase centrale dell’analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende “una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

In ossequio alle indicazioni di cui all’ALL. 1 al PNA 2019, l’analisi ha riguardato le seguenti fasi:

1. identificazione ed elenco dei processi: si veda **foglio 1 “elenco processi”** dell’**allegato 1 - Analisi processi**;
2. descrizione dettagliata del processo: nel presente PTPC è stata avviata l’attività graduale di descrizione analitica dei processi, spalmata nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle poche risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La gradualità di approfondimento tiene conto delle esigenze dell’amministrazione dell’ente, oggettivamente di piccole dimensioni o caratterizzato da criticità organizzative (scarse risorse e competenze).

La descrizione dettagliata ha avuto oggetto i seguenti processi:

1. formazione professionale continua (concessione di patrocinio);
2. indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici;
3. convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti;
4. attività di rilascio di pareri di congruità delle notule professionali;
5. rappresentazione del processo.

**A) Formazione professionale continua**

La professione del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato è soggetta all’obbligo di formazione continua.

A tal fine si ritiene che questa sia, per il presente Ordine, una specifica area di rischio oggetto di analisi dell’allegato 1.

Si ritiene, poi, di considerare anche eventuali casi di *mala gestio*, legata alla concessione o meno del patrocinio dell’Ordine.

Possibili eventi rischiosi

Sono l’attribuzione di patrocini senza i dovuti presupposti, al solo fine di favorire o pubblicizzare indebitamente eventi di specifici organizzatori.

Possibili misure

- controlli sull’attribuzione dei patrocini;

- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi oggetto di patrocinio.

**B) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

La casistica comprende, ad esempio:

1) incarichi a consiglieri per Commissioni, incarichi ordinistici;

2) ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli Ordini e/o Presidente al fine di ricevere un’indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri Professionali cui affidare determinati incarichi (es. Arbitri, perizie);

3) nomina di professionisti con più di dieci anni di anzianità di servizio/attività professionale all’interno delle commissioni esami di stato previste annualmente dalle ordinanze del MIUR.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell’Ordine o Collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico.

Possibili misure

Le misure preventive:

- selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti;

- prevedere idonea motivazione dell’indicazione del soggetto (arbitro ecc.), in relazione a specifiche competenze / esperienze / pubblicazioni ecc.;

- possibile rotazione;

- verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.

**C) Convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti:**

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui l’Ordine stipula convezioni con soggetti privati per la fornitura di servizi e l’acquisto di beni connessi all’esercizio professionale degli iscritti a condizioni di particolare favore.

Possibili eventi rischiosi

Probabili interessi privati da parte dei membri del Consiglio dell’Ordine nelle convenzioni proposte agli iscritti all’Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella stipula di convenzioni con aziende che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’Ordine incaricati dell’istruttoria delle proposte di convenzione, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle convenzioni o di aziende che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento del servizio/vendita del prodotto proposto.

Possibili misure

Le misure preventive:

- prevedere una raccolta/valutazione annuale dei bisogni da parte degli iscritti per identificazione delle aree di maggior interesse;

- selezione dei soggetti privati che propongono le convenzioni attraverso un’analisi di mercato in merito al servizio proposto;

- prevedere idonea motivazione dell’indicazione del soggetto (arbitro ecc.), in relazione a specifiche competenze / esperienze / pubblicazioni ecc.;

- possibile rotazione;

- verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dei membri del Consiglio e dei soggetti pubblici o privati proponenti la convenzione prestazioni professionali.

**D) Attività di rilascio di pareri di congruità delle notule professionali**

L’area di rischio è relativa alle ipotesi in cui un iscritto si rivolga all’Ordine per ottenere il rilascio di un parere di congruità, da utilizzare per il recupero giudiziale del proprio credito professionale.

Si rende, pertanto, necessario considerare questa attività come area di rischio, legato ad un’ampia discrezionalità nella valutazione economica della prestazione per la quale è stato richiesto il parere.

Possibili eventi rischiosi

* abuso nell’adozione di provvedimenti relativi alla quantificazione degli onorari professionali e nel rilascio del parere;
* espletamento di un’istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire gli interessi del professionista;
* incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari;
* valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale ed al rilascio del parere.

Possibili misure

- adozione di un regolamento interno secondo la L. 241/1990, al fine di prevedere le Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità, specifici requisiti in capo ai componenti da nominare, modalità di funzionamento delle commissioni;

- rotazione dei soggetti istruttori delle domande;

- organizzazione delle richieste e delle procedure ai sensi della L. 241/1990, definizione di criteri e di parametri.

**E) Procedimento di sospensione per morosità dell’iscritto**

L’area di rischio è relativa alla gestione del procedimento di sospensione e/o cancellazione dell’iscritto per mancato versamento della quota di iscrizione all’Ordine entro il termine indicato annualmente.

L’accertamento amministrativo della morosità e i conseguenti provvedimenti di sospensione o cancellazione del sospeso sono di competenza del Consiglio dell’Ordine, che delibera osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 12 R.d. n. 275/1929.

Si rende, pertanto, necessario considerare questa attività come area di rischio, legata alla valutazione dei singoli casi e all’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento professionale.

Possibili eventi rischiosi

* abuso nell’adozione di provvedimenti di sospensione o cancellazione;
* espletamento di un’istruttoria lacunosa e/o parziale;
* valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione del caso;

Possibili misure

- adozione di un regolamento interno in materia di “iscritti morosi sospesi”;

- rotazione dei soggetti istruttori;

-monitoraggio annuale del Presidente dell’Ordine;

**F) Rappresentazione del processo**

L’ultima fase della mappatura dei processi concerne la “rappresentazione” degli elementi descrittivi del processo illustrati sopra. Nel presente PTPC è stata svolta all’interno dell’allegato 1.

**ART. 4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui l’ente ha identificato i rischi gravanti sull’Ordine al fine di individuare le priorità d’intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L’attività di valutazione del rischio si è articolata in due fasi: A) identificazione, B) analisi e “ponderazione” del rischio.

**4.1 Identificazione degli eventi rischiosi**

L’identificazione dei rischi gravanti sui processi dell’Ordine ha incluso una prima valutazione su gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni processo (o fase) vi è stata la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati. Il registro dei rischi è stato riportato nella colonna “rischi” del foglio 1 (per i processi solo elencati) e del foglio 2 (per i processi analizzati nel dettaglio), dell’**allegato 1 analisi dei processi**.

L’elenco dei rischi oggetto di analisi è avvenuto tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;

- analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;

- segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT)

- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti.

**4.2 Analisi del rischio**

L’analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio individuato.

L’analisi del rischio è stata effettuata per tutti i processi descritti nell’*allegato 1*, ma in modo più specifico ed approfondito per i processi descritti in dettaglio.

In tutti i casi, l’analisi del rischio è avvenuta tramite due strumenti di seguito descritti, il primo (A) con una indagine sui “fattori abilitanti” e il secondo (B) con una indagine sugli “indicatori di rischio”, i cui esiti di verifica si trovano nell’allegato 1 foglio 1.

1. **Analisi dei “fattori abilitanti”**

Il primo strumento di analisi ha avuto oggetto una serie di **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**. I fattori abilitanti considerati sono indicati in questa scheda, i cui risultati sono presenti nell’*allegato 1*.

Fattori abilitanti e relativa valutazione

|  |
| --- |
| **Fattore 1: presenza di misure di controllo** |
| *Presso l’amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?* |
| Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell’ufficio o di altri soggetti = 1 |
| Sì, ma sono controlli non specifici e/o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall’ufficio che lo ha istruito o ha adottato l’output = 2 |
| No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3 |
|  |
| **Fattore 2: trasparenza** |
| *Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l’iter e/o l’output, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi?* |
| Sì, il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente = 1 |
| Sì, ma è reso pubblico solo l’output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l’intero iter = 2 |
| No, il processo non ha procedure che lo rendono trasparente = 3 |
|  |
| **Fattore 3: complessità del processo** |
| *Si tratta di un processo complesso ?* |
| No, il processo è meramente operativo o richiede l’applicazione di norme elementari = 1 |
| Sì, ma la complessità deriva dall’applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute = 2 |
| Sì, il processo richiede l’applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti = 3 |
|  |
| **Fattore 4: responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli operatori** |
| *Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente possibile la rotazione del personale?* |
| No, il processo è trasversale ed è gestito da più operatori, su cui avvengono, per quanto possibile, forme di rotazione (es. presenze allo sportello) = 1 |
| Sì, il processo è gestito da uno o pochi operatori, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell’organizzazione = 2 |
| Sì, il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell’organizzazione = 3 |
|  |
| **Fattore 5: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi** |
| *Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?* |
| Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo = 1 |
| Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale = 2 |
| No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento = 3 |
|  |
| **Fattore 6: formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica** |
| *Il personale dipendente, se presente, che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?* |
| Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo = 1 |
| Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche = 2 |
| No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione = 3 |

La risposta con punteggio 1 comporta un “fattore che agevola poco il verificarsi del rischio corruttivo”.

La risposta con punteggio 2 comporta un “fattore che agevola mediamente il verificarsi del rischio corruttivo”.

La risposta con punteggio 3 comporta un “fattore che agevola molto il verificarsi del rischio corruttivo”.

Nella colonna: “fattori abilitanti” dell’allegato 1, sono riportati i risultati dell’applicazione del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo.

1. **Analisi “Indicatori di rischio”**

Il secondo strumento, comunque correlato al primo, ha avuto oggetto l’analisi di “indicatori di rischio”, cioè delle situazioni oggettive che permettono di definire il “livello” di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante anche per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L’Ordine ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all’esito dell’indagine sui fattori abilitanti, discussi con il personale responsabile dei singoli processi. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

I criteri indicativi della stima del livello di rischio, tradotti operativamente in “indicatori di rischio” (*key risk indicators*) sono base per la discussione con i soggetti competenti e sono in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:

|  |
| --- |
| **Criterio 1: livello di interesse “esterno”** |
| *Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo* |
| No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi = 1 |
| Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta = 2 |
| Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi = 3 |
|  |
| **Criterio 2: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA** |
| *Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o apicali?* |
| No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità = 1 |
| Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti = 2 |
| Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti = 3 |
|  |
| **Criterio 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata** |
| *In passato si sono manifestati, presso l’ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?* |
| No, dall’analisi dei fattori interni non risulta = 1 |
| Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale regionale = 2 |
| Sì = 3 |
|  |
| **Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione** |
| *Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente?* |
| Vi sarebbero conseguenze marginali e l’ufficio continuerebbe a funzionare = 1 |
| Vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2 |
| Vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere uffici e in generale la *governance* = 3 |

La risposta con punteggio 1 comporta un “*fattore basso di esposizione al rischio di eventi corruttivi*”.

La risposta con punteggio 2 comporta un “*fattore medio di esposizione al rischio di eventi corruttivi*”.

La risposta con punteggio 3 comporta un “*fattore alto di esposizione al rischio di eventi corruttivi*”.

In sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio “valutativa”, la stima del livello di esposizione non verrà effettuata tramite “discussione” ma solo con indicatori sintetici, come evidenziato nell’allegato 1.

**4.3 Ponderazione del rischio**

L’allegato 1 riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica: A/B= rischio sintetico.

Media dei risultati sull’indagine sui fattori abilitanti (A) diviso media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B) .

Il risultato ha comportato l’effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico ponderato basato sui seguenti parametri:

Da 1 a 3 basso;

Da 3 a 6 medio;

Da 6 a 9 alto;

(alto medio basso) come da colonna 7 dell’allegato 1).

La ponderazione dei rischi ha consentito all’Ordine di valutare le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui lo stesso opera, attraverso il loro confronto.

**5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Una volta effettuata l’analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l’introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’ente.

L’allegato 1 riporta nella colonna Misure Anticorruttive e il “Codice” delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai “codici” corrisponde la misura come descritta nell’*allegato sub 2 “MISURE ANTICORRUTTIVE”.*

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione, il quale valuta anche la programmazione triennale dell’applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Le schede riportano anche la programmazione delle misure nel corso dei 3 anni di validità del Piano.

Le Tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

o controllo;

o trasparenza;

o definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

o regolamentazione;

o semplificazione;

o formazione;

o sensibilizzazione e partecipazione;

o rotazione;

o segnalazione e protezione;

o disciplina del conflitto di interessi;

o regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”.

L*’Allegato 2* - “MISURE ANTICORRUTTIVE” ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’Ordine. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

**5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche**

**A) Formazione in tema di anticorruzione**

L’Ordine unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha predisposto il Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione costituisce (*allegato 3 - “PIANO DELLA FORMAZION*E”).

Il programma ha l’obiettivo di:

− individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

− individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

− indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

− quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

**B) Codici di comportamento**

Il Codice Etico e di Comportamento, predisposto, ai sensi del DPR 62/13, finalizzato alla corretta disciplina di comportamenti prodromici al compimento di atti corruttivi è stato aggiornato ed adeguato al D.p.r 81/2023, allo scopo di garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, nonché di disciplinare l’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media e di stimolare le attività formative in materia di trasparenza ed integrità. Il Codice definisce pertanto i valori ed i principi di condotta rilevanti per l’ente ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione. Il Codice di comportamento e allegato sub 4 “Codice di comportamento”.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’azienda nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (eventuali dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

**C) Rotazione**

L’ente, in ragione delle dimensioni dell’ente e dell’assenza di dipendenti al suo interno, effettuerà la rotazione nella misura in cui verrà consentita dal numero dei Consiglieri muniti delle specifiche competenze, al fine di evitare di incorrere in difficoltà operative che possano pregiudicare l’erogazione in maniera ottimale dei servizi all’utenza. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio, applicare forme limitate e compatibili con l’operatività dell’Ente, di rotazione dei Consiglieri. (vedi misure *Allegato 2 - “MISURE ANTICORRUTTIVE*”).

**D) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

L’Ordine non dispone di personale dipendente.

Tuttavia, qualora in futuro ne avesse, l’articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell’ORDINE in merito all’istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

Ad ogni buon conto, in ottemperanza al Dlgs 24/2023, l’Ordine ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

**E) Inconferibilità**

L’Ordine non dispone di personale dipendente, pertanto, non ha in organico funzionari con mansioni dirigenziali.

Tuttavia, qualora l’Ordine dovesse nominare tali figure, il Decreto Legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del Dlgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18.

Nell’ipotesi in cui la causa d’inconferibilità, sebbene esistente *ab origine* non fosse nota all’amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, che dovrà essere rimosso dall’incarico, previo contraddittorio.

**6. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Trasparenza, come definita dalla recente normativa all’articolo 1, commi 1 e 2 del D.lgs n. 33/2013, “*è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Il D.lgs n. 33/13 è stato oggetto di una profonda revisione con l’entrata in vigore del D.lgs 97/16. L’Ordine ha provveduto ad adeguare, gradatamente, gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *web* istituzionale www.peritiarezzo.com, in particolare in merito ai nuovi obblighi di trasparenza in capo ai Responsabili, le spese dell’Ordine, gli atti, eventuale personale e – anche a seguito delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/16, in materia di Contratti e Appalti.

Oltre agli adeguamenti indicati nell’Allegato 1) delle Linee Guida ANAC, l’Ordine provvede ad adempiere alle prescrizioni di trasparenza di cui al D.lgs. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” che prevede all’art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e in via particolare introduce all’art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l’applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano:

1) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;

2) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;

3) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l’art. 15-bis “*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*” con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:

1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

2) il *curriculum vitae*;

3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Si specifica che il D.lgs n. 97/16 ha abolito il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità e che viene di fatto sostituito dal presente articolo.

Nell’applicazione dei principi di trasparenza si è fatto particolare riferimento ai seguenti provvedimenti di indirizzo di ANAC:

- Determinazione n. 1309/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs.n. 33/2013*”;

- Determinazione n. 1310/2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”;

- Linee Guida ANAC (delibera n. 1134/17 recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”).

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione è fatta in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

- comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. E’ assicurata l’assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;

- aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;

- tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano un’utile fruizione da parte dell’utente; l’ente ritiene “tempestiva” la pubblicazione effettuata entro 4 mesi dalla disponibilità del dato;

- pubblicazione in formato aperto: le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall’art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 che richiama l’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/13, come modificato dal D.lgs n. 97/16, si specifica che i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni sono elencati nell’*Allegato 5 “TABELLA TRASPARENZA*”.

Con il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 2016/679 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (GDPR). In data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni previgenti, tuttavia l’entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per l’ente l’adeguamento alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla *privacy* degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il Registro dei Trattamenti dell’ente, infatti, ha previsto che la “Pubblicazione di atti ai sensi del D.lgs 33/13” sia una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione, quali il corso di formazione.

**7. MONITORAGGIO E RIESAME**

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Nell’*Allegato 2 - “MISURE ANTICORRUTTIVE*” viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

Quale supporto al monitoraggio, l’ente potrebbe avvalersi della piattaforma messa a disposizione da AGID. Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

ALLEGATI

1 - “TABELLA ANALISI PROCESSI”

2 - “MISURE ANTICORRUTTIVE”

3 - “PIANO DELLA FORMAZIONE”

4 - “CODICE DI COMPORTAMENTO”

5 - “TABELLA TRASPARENZA”

6 - “MODELLO SEGNALAZIONE”